



Legge 8 marzo 2017, n. 24

La protezione dei rischi legati alla professione medica

*"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie".*

Roberto Grattacaso

Risk Manager - CEO Alliance Insurance Group

Le Principali novità introdotte dalla Legge Gelli:

- Responsabilità penale del sanitario*
- Responsabilità civile della struttura e del sanitario*
- Condizione di procedibilità*
- Azione di rivalsa*
- Azione di responsabilità amministrativa*
- Obbligo di assicurazione*

Responsabilità penale del sanitario

- Nel codice penale è introdotta la nuova fattispecie della "**Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario**" (art. 590-sexies c.p.).
- In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt. [589](#) e [590](#) c.p. per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall'osservanza delle linee guida**: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Responsabilità civile della struttura e del sanitario

- Viene sancita la **natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata)**: la struttura che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà infatti delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. **1218** e **1228** c.c.

Questa regola vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Per contro, **la responsabilità del sanitario viene attratta nell'orbita dell'illecito aquiliano (Resp. extracontrattuale)**: il sanitario infatti risponderà del proprio operato in base all' **art. 2043 c.c.**, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente (attenzione alla libera professione!)

Responsabilità civile della struttura e del sanitario

- La diversa natura - rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale - della responsabilità della struttura e del sanitario comporta notevoli ricadute sul piano sostanziale (si pensi **al diverso regime della prescrizione: decennale in caso di responsabilità contrattuale, quinquennale per quella aquiliana**) e **processuale** (ad es. per quanto concerne l'onere della prova della responsabilità e del danno).
- ***Nella determinazione del danno il giudice deve tenere conto della condotta del sanitario in rapporto all'osservanza delle linee guida.***
- Per la liquidazione dei danni a carico della struttura e del sanitario si applicano le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del **Codice delle Assicurazioni**.

Condizione di procedibilità

L'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal **ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'[art. 696 bis c.p.c.](#) o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del [D.lgs. n. 28/2010](#) (art. 5, comma 1-bis):**

l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, **non oltre la prima udienza;**

- **la partecipazione al procedimento** di consulenza tecnica preventiva è **obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione,** che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla;

Azione di rivalsa

l'azione può essere esercitata **solo in caso di dolo o colpa grave**;

- se il sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento, la rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata **soltanto dopo il risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale** e, a pena di decadenza, entro 1 anno dall'avvenuto pagamento;
- la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio;
- in nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

Azione di responsabilità amministrativa

- **Il Pubblico Ministero presso la Corte di Conti esercita l'azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave** nei confronti del sanitario, quando sia accolta la domanda di risarcimento del danneggiato nei confronti della struttura o del sanitario.
- Ai fini della quantificazione del danno si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui il sanitario ha operato.

Obbligo Assicurativo per le Strutture

- **Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private è previsto l'obbligo di copertura assicurativa** o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera; la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica).

- L'obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina. **La garanzia assicurativa dovrà prevedere l'operatività temporale estesa anche agli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo**, purché denunciati all'assicuratore durante la vigenza temporale della polizza.

Obbligo Assicurativo per il personale Sanitario

- Resta fermo l'obbligo di copertura assicurativa (già previsto dall'art 3, comma 5, lett. e, del [Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138](#)) per il sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sopra indicate o che presti la propria opera all'interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
- Per garantire efficacia all'eventuale azione di rivalsa **ogni sanitario** che operi a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private **deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.**

3 - Principali forme di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale:

Le due principali Forme di Assicurazione rinvenibili sul mercato assicurativo sono:

LOSS OCCURENCE

La società di assicurazione prende in carico **tutti gli eventi accaduti** (per la prima volta) all'assicurato nel periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto di assicurazione

CLAIMS MADE


La società di assicurazione prende in carico tutte **le richieste di risarcimento** presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto di assicurazione

3 - Principali forme di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale:

Le due principali Forme di Assicurazione rinvenibili sul mercato assicurativo sono:

LOSS OCCURENCE

La società di assicurazione prende in carico **tutti gli eventi accaduti** (per la prima volta) all'assicurato nel periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto di assicurazione



3 - Principali forme di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale:

Le due principali Forme di Assicurazione rinvenibili sul mercato assicurativo sono:



CLAIMS MADE

La società di assicurazione prende in carico tutte **le richieste di risarcimento** presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto di assicurazione

4 – L'efficacia di un contratto assicurativo e funzionamento delle principali clausole utilizzate dal mercato

Attenzione alla CLAIMS MADE !!!!



La clausola Claims Made è efficace se l'Assicurato ha avuto precedentemente altri contratti assicurativi senza soluzione di continuità, altrimenti le richieste prese in carico dalla società di assicurazione sono limitate alla durata dell'ultimo periodo di assicurazione precedente non interrotto

4 – L'efficacia di un contratto assicurativo e funzionamento delle principali clausole utilizzate dal mercato

Soluzione tecnica alla CLAIMS MADE !!!!

Per ovviare al problema della interruzione della validità dei contratti assicurativi precedenti, le Compagnie di Assicurazione mettono a disposizione una particolare clausola di salvaguardia: **LA RETROATTIVITA'**




4 – L'efficacia di un contratto assicurativo e funzionamento delle principali clausole utilizzate dal mercato

La RETROATTIVITA'

La garanzia «Retroattività» consente all'Assicurato di coprire il periodo precedente alla decorrenza della nuova copertura assicurativa, laddove ne fosse stato sprovvisto, oppure di coprire eventuali «vuoti temporali» in caso di interruzione o sospensione delle garanzie precedenti.

La Copertura assicurativa IDEALE



Sintesi dell'intervento

Le Principali novità introdotte dalla Legge Gelli:

- ✓ - *Responsabilità penale del sanitario*
- ✓ - *Responsabilità civile della struttura e del sanitario*
- ✓ - *Condizione di procedibilità*
- ✓ - *Azione di rivalsa*
- ✓ - *Azione di responsabilità amministrativa*
- ✓ - *Obbligo di assicurazione*

Forme di Assicurazione

- ✓ - *Loss Occurrence*
- ✓ - *Claims Made*
- ✓ - *Retroattività*
- ✓ - *Postuma*
- ✓ - *La copertura ideale*



Legge 8 marzo 2017, n. 24

Riforma della responsabilità medica

www.alliancegroup.eu
r.grattacaso@alliancebroker.it

Roberto Grattacaso

Risk Manager - CEO Alliance Insurance Group